

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 529}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FALCIER, ASTORI, RIGHI, SARETTA, REBULLA, RICCIUTI, RAVASIO, BIANCHINI, COMIS, ROSSATTINI, AZZOLINI, DEL MESE, DELL'ANDRO, GARAVAGLIA, SAVIO, ANDREOLI, ARMELLIN, BALESTRACCI, BAMBI, BIANCHI, BONETTI, BROCCA, CACCIA, CAFARELLI, CARRUS, CASATI, CASINI PIER FERDINANDO, CRISTOFORI, D'ACQUISTO, FERRARI SILVESTRO, FOTI, GIGLIA, GIOIA, IANNIELLO, LA PENNA, LO BELLO, LUCCHESI, MELELEO, MEMMI, MEROLLI, MICHELI, NAPOLI, NICOTRA, PAGANELLI, PERUGINI, PICANO, QUIETI, RINALDI, ROCELLI, RUSSO GIUSEPPE, RUSSO RAFFAELE, SANZA, SCAIOLA, SENALDI, SILVESTRI, SINESIO, SORICE, TANCREDI, URSO, VISCARDI, ZAMPIERI, ZOPPI

Presentata il 22 settembre 1983

Stato giuridico degli amministratori locali

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 51 - quarto comma - della Costituzione dispone che: « Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro ».

L'applicazione di tale norma programmatica è avvenuta attraverso la legislazio-

ne ordinaria e più recentemente con i contratti collettivi di lavoro.

La legge 12 dicembre 1966, n. 1078, infatti, ha dichiarato, com'è noto, i casi in cui i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, eletti a cariche presso enti autonomi territoriali, possono chiedere di essere posti in aspettativa.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

La legge 20 maggio 1970, n. 300, all'articolo 31 prevede: « I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di Assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato... ».

Tale norma si è dimostrata ormai insufficiente, sia per l'introduzione di nuovi enti (Unità sanitarie locali, ecc.) non previsti dalla legislazione vigente, sia per controverse decisioni della magistratura sul diritto degli amministratori ad aspettative e permessi, sia per la necessità di riconoscere indennità collegate alla responsabilità ed al tempo che gli amministratori devono dedicare all'espletamento delle loro funzioni.

Ai cittadini eletti a cariche pubbliche è richiesta, ormai, una preparazione, una presenza, un continuo aggiornamento che comporta tempo e capacità di tutela e promozione degli interessi della comunità rappresentata.

È da precisare, d'altra parte, che lo onere conseguente alla possibilità dello eletto di esplicare le proprie funzioni non può gravare sul datore di lavoro presso il quale l'amministratore è dipendente, ma evidentemente sull'ente amministrato.

La presente proposta di legge, nell'intento di superare l'attuale inadeguatezza della disciplina vigente, prevede di:

uniformare il trattamento dei lavoratori pubblici e privati eletti a cariche presso enti autonomi;

estendere il trattamento agli amministratori dei comuni, province, Unità sanitarie locali, comunità montane, IACP, consorzi fra enti locali, aziende municipalizzate;

porre a carico dell'ente amministrato ogni onere relativo ad aspettative, permessi, indennità, gettoni, ecc.;

precisare la rinuncia all'intervento continuo del legislatore per l'adeguamento delle indennità, collegandole, invece, all'indice del costo della vita;

abrogare ogni altra norma sullo stesso argomento;

chiarire che le aspettative ed i permessi sono un diritto dell'eletto, che, nei limiti previsti dalla legge, potrà usufruirne con la sola comunicazione preventiva al proprio datore di lavoro.

Con gli obiettivi sopracitati e nel testo che segue, si propone, per l'approvazione, la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli eletti alle funzioni amministrative locali hanno diritto, con il solo obbligo di darne preventiva comunicazione al proprio datore di lavoro, di disporre del tempo necessario per l'esercizio della carica ricoperta, fruendo di aspettative e permessi, nonché di percepire indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese, secondo la disciplina contenuta nella presente legge.

ART. 2.

Possono richiedere aspettativa — anche se non è previsto dai rispettivi ordinamenti — i lavoratori, dipendenti pubblici o privati eletti a:

- 1) sindaco e assessore delegato di comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti e assessore di comuni con popolazione superiore a 150.000 abitanti;
- 2) presidente, vicepresidente e assessore di amministrazioni provinciali;
- 3) presidente e vicepresidente di comunità montane o di comitati di gestione delle Unità sanitarie locali;
- 4) presidente e vicepresidente di aziende municipalizzate, provinciali, consortili od a maggioritaria partecipazione di enti locali con più di 500 dipendenti;
- 5) presidente e vicepresidente di consorzi o di associazioni tra enti locali con popolazione superiore ai 90.000 abitanti;
- 6) presidente e vicepresidente Istituti autonomi delle case popolari.

La richiesta di aspettativa, viene comunicata al datore di lavoro dell'eletto sulla base di delibere di presa d'atto assunte rispettivamente dalla giunta comu-

nale, dalla giunta provinciale, ovvero dal direttivo, dal comitato, dal consiglio di amministrazione.

ART. 3.

Gli eletti di cui all'articolo 1, soggetti a rapporto di lavoro dipendente, collocati in aspettativa, hanno diritto, con spese a carico dell'ente che amministrano, ad un'indennità pari al trattamento economico dagli stessi percepito al momento della richiesta dell'aspettativa.

Il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto, ai fini di cui al primo comma del presente articolo, a comunicare, con esclusione del compenso per prestazioni straordinarie, il trattamento economico dell'eletto corrispondente all'ultimo mese corrisposto.

Dovendo il periodo trascorso in aspettativa considerarsi ad ogni effetto servizio effettivo, tutte le variazioni del trattamento economico, nascenti da scatti di anzianità e da modifiche contrattuali, da variazioni dell'indennità di contingenza o dell'indennità integrativa speciale, vanno comunicate all'ente per le modifiche, con la stessa decorrenza, dell'indennità di cui ai commi precedenti.

Gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi verranno versati ai rispettivi istituti dal datore di lavoro pubblico o privato e, su richiesta di questo, rimborsati dall'ente presso il quale il lavoratore posto in aspettativa esercita il mandato.

Al datore di lavoro privato è, altresì, rimborsata la quota annuale di accantonamento ai fini dell'indennità di liquidazione.

ART. 4.

I lavoratori dipendenti privati o pubblici, eletti nei consigli comunali o provinciali, nelle assemblee delle Unità sanitarie locali, delle comunità montane, dei consorzi tra enti locali, nei consigli delle aziende municipalizzate, provinciali e consortili, nei comitati di controllo sugli atti

degli enti locali che non chiedono di essere posti in aspettativa ai sensi degli articoli precedenti, hanno diritto ad assentarsi dal servizio per le riunioni dei rispettivi organi collegiali e per il tempo da dichiarare, su loro richiesta, dal sindaco o dal presidente dell'ente.

Gli eletti negli organi esecutivi delle stesse amministrazioni, non collocati in aspettativa ai sensi dei precedenti articoli, hanno diritto di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro sia per tutte le riunioni degli organi collegiali e per il tempo da dichiararsi, su loro richiesta, dal sindaco o dal presidente dell'ente, sia per altri due giorni alla settimana.

L'onere per le assenze dal servizio dei lavoratori dipendenti è a carico dell'ente di cui sono amministratori, che, su richiesta, è tenuto a rimborsare al datore di lavoro quanto corrisposto anche per le ore o giornate di effettiva assenza, come disciplinato dai precedenti commi.

ART. 5.

Ai sindaci dei comuni è corrisposta una indennità mensile di carica, da deliberarsi a cura dei rispettivi consigli comunali nella seguente misura:

1) comuni fino a 1.000 abitanti: lire 200.000;

2) comuni da 1.001 a 5.000 abitanti: lire 400.000;

3) comuni da 5.001 a 10.000 abitanti: lire 500.000;

4) comuni da 10.001 a 30.000 abitanti: lire 600.000;

5) comuni da 30.001 a 80.000 abitanti: lire 800.000;

6) comuni da 80.001 a 100.000 abitanti: lire 1.000.000;

7) comuni da 100.001 a 250.000 abitanti: lire 1.400.000;

8) comuni da 250.000 abitanti in su: lire 2.000.000.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Per i sindaci, collocati in aspettativa nei cui confronti viene applicato l'articolo 3 le indennità previste nel presente articolo sono ridotte al 40 per cento.

ART. 6.

Agli assessori comunali viene corrisposta un'indennità mensile di carica, deliberata dal consiglio comunale subito dopo quella del sindaco, nella seguente misura:

1) all'assessore delegato o anziano in misura pari al 75 per cento di quella attribuita al sindaco;

2) agli altri assessori, sia effettivi che supplenti, in misura pari al 50 per cento di quella assegnata al sindaco.

Nel caso in cui l'assessore richieda aspettativa ai sensi dell'articolo 3 della presente legge l'indennità di cui al punto precedente viene ridotta al 40 per cento; nel caso in cui invece si avvalgano della facoltà prevista all'articolo 4 di usufruire di due giorni di permesso della settimana, l'indennità di cui al punto precedente è ridotta al 60 per cento.

ART. 7.

Ai presidenti delle amministrazioni provinciali, dei comitati di gestione delle Unità sanitarie locali, delle comunità montane, dei consorzi tra enti locali, delle aziende municipalizzate o provinciali o consorziali o a maggioranza partecipativa di enti locali, è corrisposta una indennità mensile di carica, da deliberarsi a cura dei rispettivi organi assembleari o consiliari:

a) pari al 70 per cento di quella prevista per un sindaco di un comune avente popolazione pari a quella degli abitanti compresi nel territorio provinciale, per i presidenti delle amministrazioni provinciali;

b) pari all'80 per cento di quella spettante al sindaco di un comune avente popolazione pari a quella degli abitanti compresi nel bacino del rispettivo ente, per i presidenti dei comitati di gestione delle Unità sanitarie locali:

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

c) pari al 60 per cento di quella spettante al sindaco di un comune avente popolazione pari a quella degli abitanti compresi nel bacino della comunità, per i presidenti delle comunità montane, per i presidenti delle aziende municipalizzate provinciali, consortili o a maggioranza partecipativa di enti locali nonché presidenti di consorzi fra enti locali;

d) pari al 25 per cento di quella prevista per il sindaco del comune dove ha sede l'Istituto per i presidenti degli Istituti autonomi case popolari.

Le indennità di cui al precedente comma non sono cumulabili con quelle di sindaco o di assessore, salvo la corrispondenza dell'eventuale eccedenza a carico dell'USL, della comunità montana, dell'azienda, del consorzio.

Agli eletti che chiedono di essere posti in aspettativa ai sensi dell'articolo 3, è corrisposta un'indennità pari al 40 per cento di quella prevista dai commi precedenti; nei casi in cui gli eletti di cui ai commi precedenti, non collocati in aspettativa, si avvalgono delle facoltà previste all'articolo 4 di usufruire di due giorni di permesso alla settimana, l'indennità di cui ai punti precedenti è ridotta al 60 per cento.

ART. 8.

Ai componenti gli organi esecutivi delle amministrazioni di cui all'articolo precedente è corrisposta un'indennità mensile di carica pari al 50 per cento di quella prevista per i presidenti.

Al vicepresidente spetta un'indennità pari al 75 per cento di quella spettante al presidente.

Ai componenti gli organi esecutivi delle amministrazioni di cui all'articolo precedente che chiedono di essere posti in aspettativa ai sensi dell'articolo 3, è corrisposta una indennità pari al 4 per cento di quella prevista dai commi precedenti, nei casi in cui gli eletti di cui ai commi precedenti, non collocati in aspettativa, si avvalgono delle facoltà previste all'articolo 4 di usufruire di due giorni di per-

messo alla settimana, l'indennità di cui al presente articolo è ridotta al 60 per cento.

Le indennità di cui ai precedenti commi non sono cumulabili con quelle di sindaco o di assessore, salvo la corresponsione dell'eventuale eccedenza a carico delle Unità sanitarie locali, delle comunità montane, dell'amministrazione provinciale, delle aziende, consorzi.

ART. 9.

A tutti i consiglieri comunali è corrisposta un'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del consiglio e per non più di una seduta al giorno, nelle seguenti misure:

1) comuni fino a 30.000 abitanti: lire 20.000;

2) comuni da 30.001 a 100.000 abitanti: lire 30.000;

3) comuni da 100.001 a 500.000 abitanti, compresi tutti i capoluoghi di provincia fino a 500.000 abitanti: lire 40.000;

4) comuni con oltre 500.000 abitanti: lire 50.000.

La stessa indennità ed alle medesime condizioni, è corrisposta, per la presenza alle sedute delle commissioni consiliari formalmente convocate, ove previsto dai rispettivi regolamenti consiliari regolarmente approvati.

ART. 10.

A tutti i consiglieri provinciali, ai componenti delle assemblee delle Unità sanitarie locali, nonché a quelli delle aziende municipali, provinciali, consortili e a maggioritaria partecipazione di enti locali e delle comunità montane è corrisposta una indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del consiglio e per non più di una seduta al giorno, nelle seguenti misure;

1) Unità sanitarie locali, consorzi, aziende, comunità montane comprendenti bacini fino a 150 mila abitanti: lire 30.000;

2) province sino a 500.000 abitanti, Unità sanitarie locali, consorzi, aziende e comunità montane comprendenti bacini da 150.001 a 500.000 abitanti, lire 40.000;

3) province con oltre 500.000 abitanti, Unità sanitarie locali, consorzi, aziende e comunità montane comprendenti bacini oltre i 500 mila abitanti: lire 50.000.

La stessa indennità ed alle stesse condizioni, è corrisposta, per la presenza alle sedute delle commissioni consiliari formalmente convocate, purché previste dai regolamenti approvati dagli organi di controllo.

ART. 11.

Ai sindaci, ai presidenti delle amministrazioni provinciali, delle comunità montane, dei comitati di gestione e di assemblee delle Unità sanitarie locali, dei consigli di amministrazione e delle aziende municipalizzate, provinciali, consortili o a maggioranza partecipativa di enti locali, ai componenti gli organi esecutivi dei suddetti enti, formalmente e specificamente delegati dai rispettivi sindaci o presidenti, che, per ragioni del loro mandato si rechino fuori dell'ambito territoriale, cui si riferiscono le funzioni esercitate, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute ovvero un'indennità di missione alle condizioni previste dall'articolo 1, primo comma, e dall'articolo 3, primo e secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e per l'ammontare stabilito al punto 2) della tabella A) allegata alla medesima legge, come successivamente modificata.

La liquidazione del rimborso spese o dell'indennità di missione è fatta con deliberazione esecutiva della giunta, del comitato di gestione, del consiglio direttivo o di amministrazione, su richiesta dell'interessato, corredata dalla documentazione delle spese di viaggio sostenute o da una dichiarazione sulla durata della missione.

Al presidente, agli assessori, ai consiglieri provinciali, che risiedono fuori del comune capoluogo, ove ha sede il con-

siglio provinciale, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute entro i limiti del territorio provinciale per la partecipazione a ciascuna seduta di consiglio o di giunta, nonché per la presenza necessaria nella sede degli uffici per l'esercizio delle funzioni proprie o formalmente delegate.

Al sindaco, agli assessori, ai consiglieri comunali, se risiedono fuori dal capoluogo, nonché ai componenti delle assemblee o dei comitati delle Unità sanitarie locali, delle comunità montane e delle aziende municipali, provinciali, consortili o a maggioritaria partecipazione di enti locali, che risiedono fuori dal comune ove ha sede l'Unità sanitaria locale, la comunità o la azienda spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute entro i limiti del territorio comunale per gli eletti a livello comunale o dell'ambito territoriale degli altri enti, per la partecipazione ad ognuna delle sedute di consiglio, di giunta, di assemblea, di comitato, di consiglio direttivo o di amministrazione, nonché per presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

ART. 12.

Le indennità di carica o di presenza, previste dalla presente legge, non possono comunque cumularsi con quelle parlamentari e regionali.

ART. 13.

Le indennità di carica sono assoggettate al trattamento fiscale previsto per i redditi di cui alla lettera *d*) del primo comma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le indennità di cui all'articolo 4, corrisposte in sostituzione del trattamento economico, sono assoggettate al trattamento fiscale previsto per il reddito da lavoro dipendente.

Le indennità di missione sono assoggettate allo stesso trattamento fiscale previsto per le medesime indennità di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni ed integrazioni.

I rimborsi spesa di cui all'articolo 11 sono esenti da qualsiasi imposta.

ART. 14.

Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, provvede annualmente entro il 31 dicembre a determinare l'importo delle indennità previste dalla presente legge, a valere dal 1° gennaio dell'anno successivo, e aggiornandolo in misura pari al 75 per cento della variazione comunicata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nell'anno precedente.